



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

## Rapporto 201501212041 sull'uso della PEC presso il MIUR – Anno 2014. Termini e modalità di utilizzo della posta elettronica certificata ex art. 63 comma 3 quater D. Lgs. n. 82/2005, di seguito CAD

### PARTE I - INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Posta Elettronica Certificata, di seguito PEC, è un sistema tramite il quale è fornita al mittente documentazione elettronica, **con valenza legale**, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. La legge istitutiva della PEC è datata 2003 (L. n. 16/2003). Da allora la normativa è andata arricchendosi.

[1] Il Decreto Legge 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009 ha introdotto l'obbligo per società e Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) di istituire una versione "virtuale" della sede legale tramite la PEC. L'articolo 16bis comma 6 prevede infatti, che al tradizionale "indirizzo civico" della sede legale, venga affiancato un "indirizzo elettronico" presso cui potranno essere recapitati per via informatica, tutti gli atti e i documenti a valore legale.

[2] In Italia l'invio di messaggi di PEC è equiparato a tutti gli effetti di legge, alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (articolo 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., di seguito Codice). Quest'ultimo, debitamente compilato, rende efficace la notifica/recapito del documento. L'avviso cartaceo di ricevimento della raccomandata è equiparato, pertanto, alla ricevuta informatica di avvenuta consegna della PEC: seguendo la disciplina del codice civile, entrambe rappresentano una scrittura privata tra mittente e destinatario.

[3] La ricevuta informatica di avvenuta consegna della PEC rappresenta una prova opponibile a terzi, in quanto corredata di una validazione temporale coerente all'articolo 37, comma 4, punto c) del DPCM del 30/03/2009. Ai sensi dell'articolo 45 comma 2 (Valore giuridico della trasmissione) del Codice: "Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore". Ciò vuol dire che nel momento in cui l'utente invia il messaggio, riceve da parte del proprio gestore di PEC, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale.

[4] Tale ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene (o meno) nella casella del destinatario, il relativo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione di data ed orario. Quindi un qualunque documento informatico si ritiene recapitato se si dispone della ricevuta di avvenuta consegna a prescindere dalla apertura e/o visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

|   |                                       |                                      |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Ufficio: Infrastrutture di rete e dotazioni tecnologiche                            | Referente: Giovanni Malesci           | Dirigente: Rosario Riccio            |
| PEC: dgccas@postacert.istruzione.it   | e-mail: giovannimalesci@istruzione.it | e-mail: rosario.riccio@istruzione.it |
| Filename: 201501212041 PARTE I RAPPORTO GESTIONE PEC 2014 - INQUADRAMENTO NORMATIVO |                                       | Pag. 1/4                             |



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

[5] La mancata consegna di un messaggio di PEC dovuta a caselle piene si configura, pertanto, come interruzione del servizio ed ostacolo alla fruizione dei diritti di cui gli artt. 6, 47 e 65 del Codice.

[6] L'articolo 40-bis del Codice afferma che formano "oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui all'articolo 47, commi 1 e 3, all'articolo 54 comma 2-ter ed all'articolo 57-bis comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65". In ciò sta l'obbligo di protocollare:

- tutti i messaggi di PEC inviati e tutti quelli ricevuti di cui, ovviamente, l'articolazione ministeriale destinataria, di seguito AOO, sia competente in materia;
- tutti i messaggi di Posta Elettronica Ordinaria (di seguito, PEO) di cui sia certa la provenienza ai sensi degli artt. 45 e 47 del Codice;
- tutti i documenti cartacei pervenuti d'interesse sotto il profilo amministrativo.

Così facendo, viene a determinarsi una corrispondenza biunivoca tra le registrazioni di protocollo ed i documenti trasmessi via PEC. A tal proposito si rimanda alla Circolare n. 2 del 19/04/2010<sup>1</sup> del Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. e l'innovazione tecnologica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri [7] che, tra l'altro prevede la necessità di "confezionare" le trasmissioni via PEC evitando che in esse siano nidificati/allegati documenti informatici riguardanti funzioni e competenze di più uffici o AOO.

A titolo esemplificativo, è protocollabile, limitatamente alle proprie competenze, una PEC avente in allegato contemporaneamente una richiesta di patrocinio (di competenza dell'AOO ROSSI) ed una fattura da evadere (di competenza dell'AOO BIANCHI).

[8] Poiché l'invio di un messaggio di posta elettronica (certificata e non) attraverso una casella di e-mail assegnata dall'Amministrazione a persona fisica o di una AOO, soddisfa il requisito della forma scritta, alla sua trasmissione non deve seguire quella del documento originale cartaceo, così come in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 45 e 47 del Codice.

[9] Si rammenta che l'art. 1 del DPCM 22 luglio 2011, in attuazione dell'art. 5-bis comma 2 del Codice, prevede che "la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono *esclusivamente* in via telematica". Anche il Decreto *Semplifica Italia* (Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35) obbliga le P.A. a comunicare tra loro, dal 2014, *esclusivamente* attraverso i canali telematici e la PEC.

<sup>1</sup> [http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/allegati/circolare\\_pec\\_2\\_2010\\_ddi.pdf](http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/allegati/circolare_pec_2_2010_ddi.pdf)

|   |                                       |                                      |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Ufficio: Infrastrutture di rete e dotazioni tecnologiche                            | Referente: Giovanni Malesci           | Dirigente: Rosario Riccio            |
| PEC: dgcasis@postacert.istruzione.it  | e-mail: giovannimalesci@istruzione.it | e-mail: rosario.riccio@istruzione.it |
| Filename: 201501212041 PARTE I RAPPORTO GESTIONE PEC 2014 - INQUADRAMENTO NORMATIVO |                                       | Pag. 2/4                             |



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

[10] Relativamente all'interoperabilità tra Posta Elettronica (certificata e non) e il sistema di protocollazione informatica (ProtocolloASP), si richiama in questa sede l'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice<sup>2</sup> e la Circolare n.1 del 18/02/2010<sup>3</sup> del Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. e l'innovazione tecnologica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione ad essi, nel caso della PEC, al fine di garantire la "provenienza certa" dei messaggi di PEC trasmessi dal MIUR, si ribadisce la necessità di trasmettere tali messaggi ricorrendo all'applicativo ProtocolloASP. Nel corso del 2015 anche la PEO sarà resa interoperabile con ProtocolloASP.

[11] Con Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, è stato adottato il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche. Esso individua nell'indirizzo di PEC di ciascuna articolazione ministeriale, il canale di comunicazione verso il Sistema di Interscambio dei file rappresentanti le fatture: dal 6 giugno 2014 tutte le articolazioni ministeriali non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

[12] L'articolo 14, comma 1-bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, sancisce il divieto – "in ogni caso" – di 2 L'art. 47, comma 2, lett. b) recita "ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

3 [http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/allegati/circolare1\\_2010\\_ddi.pdf](http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/allegati/circolare1_2010_ddi.pdf)

[13] Per effetto della legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, è stato modificato l'art. 63 del CAD con l'introduzione dei seguenti commi:

**3-bis.** A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

**3-ter.** A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

<sup>2</sup> L'art. 47, comma 2, lett. b) recita "ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

<sup>3</sup> [http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/allegati/circolare1\\_2010\\_ddi.pdf](http://qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/allegati/circolare1_2010_ddi.pdf)

|  |                                       |                                      |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Ufficio: Infrastrutture di rete e dotazioni tecnologiche                               | Referente: Giovanni Malesci           | Dirigente: Rosario Riccio            |
| PEC: dgcas@postacert.istruzione.it   | e-mail: giovannimalesci@istruzione.it | e-mail: rosario.riccio@istruzione.it |
| Filename: 201501212041 PARTE I RAPPORTO GESTIONE PEC 2014 - INQUADRAMENTO<br>NORMATIVO |                                       | Pag. 3/4                             |



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

**3-quater.** I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

**[14]** L'art. 11 co. 5 del D.Lgs. n. 150/2009 con riferimento alla buona gestione dei messaggi di PEC ed al principio di trasparenza, stabilisce che: “al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16 comma 8, e 16-bis comma 6 **[1]** del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.”

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 10 FEBBRAIO 2015

IL DIRIETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

|  |                                       |                                      |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Ufficio: Infrastrutture di rete e dotazioni tecnologiche                               | Referente: Giovanni Malesci           | Dirigente: Rosario Riccio            |
| PEC: dgcas@postacert.istruzione.it   | e-mail: giovannimalesci@istruzione.it | e-mail: rosario.riccio@istruzione.it |
| Filename: 201501212041 PARTE I RAPPORTO GESTIONE PEC 2014 - INQUADRAMENTO<br>NORMATIVO |                                       | Pag. 4/4                             |